

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2538

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ILLUMINATI, DI LORENZO, BRONZUTO, PICCIOTTO, SERONI, NATTA, LEVI ARIAN GIORGINA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, BERLINGUER LUIGI, LOPERFIDO, SCIONTI, ASTOLFI MARUZZA

Presentata il 14 luglio 1965

**Riliquidazione delle pensioni e aumento dell'indennità di buonuscita
al personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La perequazione delle pensioni del personale della scuola statale è un problema che deve essere affrontato e risolto con la massima urgenza.

In nessun altro settore dei pensionati dello Stato si riscontrano rilevanti disparità, tra gli addetti di pari grado o qualifica o di uguale anzianità di servizio, come in quello del personale della scuola.

A scopo esemplificativo consideriamo il settore degli insegnanti della scuola elementare con 40 anni di servizio pensionabile (decimo aumento del coefficiente 402). In esso esistono di fatto tre differenti categorie di pensionati in relazione al trattamento economico, che varia a seconda della data di collocamento a riposo e dei provvedimenti legislativi di cui hanno potuto beneficiare: decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 1956, leggi n. 165 del 1958 e n. 831 del 1961.

La categoria privilegiata abbraccia i maestri che hanno cessato il servizio il 30 settembre 1961 ed hanno potuto usufruire della legge 28 luglio 1961, n. 831, la quale, più delle altre, ha migliorato le tabelle di stipendio e quindi le basi pensionabili. Infatti ciascun maestro di detto gruppo attualmente, dopo l'integrazione stabilita dalla legge 27 settembre 1963, n. 1315, percepisce lire 117.920

al mese di pensione; dal 1° luglio 1965, con la seconda integrazione del 30 per cento prevista dalla legge sul conglobamento, l'assegno mensile sarà elevato a lire 145.137.

Appartengono alla seconda categoria gli insegnanti in pensione dopo il 1° gennaio 1958, nei confronti dei quali sono state applicate le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1958, n. 165. La pensione mensile di ognuno di essi, allo stato presente, ammonta a lire 96.233, mentre alla fine del corrente mese ascenderà a lire 118.440.

L'ultima categoria comprende tutti gli altri maestri collocati a riposo in epoche più remote e in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 dell'11 gennaio 1956. Attualmente ciascuno di essi riceve lire 92.545 il mese; somma che in questo mese verrà elevata a 113.734 lire.

Gli insegnanti pensionati appartenenti alla cosiddetta prima categoria ora percepiscono 25.375 lire in più al mese rispetto a quelli dell'ultima categoria; mentre in luglio 1965, con l'erogazione della seconda integrazione del 30 per cento, l'eccedenza salirà a lire 31.403.

Analoghe disparità si riscontrano estendendo l'indagine alle pensioni del personale docente e direttivo di altri ordini di scuola.

Anche la legge riguardante il conglobamento causa nuove sensibili differenze tra il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola che cesserà il servizio durante l'anno in corso e quello che, invece, andrà in pensione dopo il 1° marzo 1966. Ciò in considerazione dei tempi diversi in cui vengono unificate con lo stipendio le varie indennità di retribuzione.

Tali ingiustificate sperequazioni offendono il riconosciuto principio etico-giuridico secondo cui, indipendentemente dalla data di collocamento a riposo, a parità di grado e di anni di servizio effettuato, deve far riscontro una pensione di eguale entità.

Abbiamo avuto recenti provvedimenti legislativi che hanno riliquidato il trattamento di quiescenza di altre categorie di pensionati statali, come, ad esempio, la legge 7 luglio 1959, n. 470, riguardante i magistrati e la legge 5 dicembre 1960, n. 1577 che favorisce gli ufficiali dei Corpi di polizia e delle Forze armate.

Solo per i pensionati della scuola non vi è stato alcun provvedimento riparatore a tanta ingiustizia, nonostante le campagne di stampa sulle riviste specializzate e sui quotidiani; le vive proteste della categoria interessata, manifestatesi mediante ricorsi alla Corte dei conti, petizione presentata all'altro ramo del Parlamento; ordini del giorno di deputati e senatori di ogni colore politico.

Se esaminiamo inoltre la questione relativa all'indennità di buonuscita ci accorgiamo subito che il principio dell'uguaglianza e della parità di stato economico viene maggiormente mortificato.

Infatti la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, nell'articolo 2, dispone che dal 1° gennaio 1965 l'indennità di buonuscita sarà liquidata in rapporto ad 1/20 dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione per ogni anno di servizio computabile; mentre nell'articolo 3 della stessa legge, con decorrenza 1° marzo 1966, detta indennità verrà calcolata sulla base dell'80 per

cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio di ruolo. Ciò vuol dire che ai pensionati del 1965 spetterà un'indennità di buonuscita di circa la metà inferiore di quella spettante a coloro che cesseranno il servizio nel 1966, considerando anche i benefici che deriveranno in seguito al conglobamento dell'indennità di studio previsto pure a marzo del 1966.

Per esempio, ad un insegnante elementare, con 40 anni di servizio di ruolo e con il decimo aumento del coefficiente 402, collocato a riposo il 30 settembre 1965, la buonuscita verrà computata con la seguente formula:

$$\frac{4/5 \text{ stipendio} + 4/5 \text{ assegno temporaneo}}{20} \times 40$$

Invece ai maestri, con il medesimo grado e con gli stessi anni di servizio, che andranno in pensione con il 30 settembre 1966, verrà applicata quest'altra formula:

$$\frac{4/5 \text{ stipendio} + 4/5 \text{ ass. temp.} + 4/5 \text{ ind. studio}}{12} \times 40.$$

Tradotte le formule in cifre, nel primo caso avremo:

$$\frac{L. 1.206.000 + 302.400}{20} \times 40 = L. 3.016.800;$$

mentre nel secondo caso avremo:

$$\frac{L. 1.206.000 + 302.400 + 270.144}{12} \times 40 = L. 5.928.480.$$

È evidente che i pensionandi del 1965 percepiranno lire 2.911.680 in meno rispetto a quelli del 1966.

Così, pure le commisurazioni dell'indennità di buonuscita aggravano enormemente le sperequazioni lamentate.

Per le ragioni esposte, onorevoli colleghi, proponiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge, nella speranza che essa venga accolta favorevolmente in maniera da rendere parziale giustizia a favore di una benemerita categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È demandata agli Uffici provinciali del tesoro — presi accordi con i competenti Provveditorati agli studi — la riliquidazione delle pensioni dirette ed indirette del personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola, collocato a riposo nella propria provincia, prima del 30 settembre 1961, tenuto conto del diritto a pensione secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831,

ART. 2.

Il trattamento di quiescenza del personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola collocato a riposo il 30 settembre 1965 sarà lo stesso che spetterà al personale che cesserà il servizio con decorrenza dal 1° marzo 1966.

ART. 3.

Al personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola che cesserà il servizio di ruolo nell'anno 1965 sarà corrisposta l'indennità di buonuscita pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio per ogni anno computabile.

ART. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1966.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.